

VALIDAZIONE DELL'ANNO SCOLASTICO

La validità dell'anno scolastico per gli studenti della Secondaria I Grado deve essere accertata secondo le disposizioni in vigore; non essendo state previste modifiche dalla recente normativa sulla valutazione e sull'esame di Stato (Decreto Legislativo n.62/2017 – DM 741/2017 e nota ministeriale n.1865/2017), La normativa che regola l'accertamento della validità dell'anno scolastico per gli studenti della scuola secondaria I grado è rappresentata dalla CM n.20/2011 che fa riferimento al DPR n.122/2009.

Pertanto ai fini della validità dell'anno scolastico, per poter procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenze necessario per la validità dell'anno scolastico, è il monte ore annuale delle lezioni, che deve essere valutato prendendo in considerazione l'orario complessivo di tutte le discipline e non la quota oraria annuale di ciascuna disciplina.

È compito del Consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, che deve agire in sintonia con le indicazioni ministeriali, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal Collegio dei Docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

Deroghe al limite delle assenze

Visto l'art. 14 del D. P. R. 122/2009;

Vista la C. M. n.20/ 2011;

Visto l'art. 5 del D.L. 62/2017;

Vista la Nota Miur 1865/2017

Premessa

Il D. P. R. 122/2009 all'art. 2, c. 10, cui fa riferimento la normativa vigente, dispone: «*Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate*».

Tipologie di assenze per assegnazione di deroga

In caso di superamento del limite massimo di assenze, il Collegio dei Docenti, nella seduta del ..., ha deliberato le seguenti deroghe al limite delle assenze dovute a:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati (con certificazione medica che attesti la durata della malattia di un minimo e presentata al rientro a scuola);
- terapie e/o cure programmate e documentate;
- gravi e/o eccezionali motivi personali o di famiglia debitamente documentati;
- partecipazione documentata ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- partecipazione documentata a concorsi e/o manifestazioni musicali;

➤ situazioni di grave disagio socio-familiare;

2. La custodia della documentazione delle assenze in deroga sarà a cura dei coordinatori di classe.
3. I coordinatori di classe avranno cura di comunicare alle famiglie il numero di assenze totalizzate.

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Il Consiglio di Classe valuta ciascun alunno nei livelli di apprendimenti disciplinari e nel loro processo di maturazione, secondo i seguenti criteri:

1. Progressi compiuti dall'alunno rispetto alla situazione di partenza;
2. Contesto socio-ambientale;
3. Condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell'acquisizione dei livelli di apprendimento da raggiungere;
4. L'impegno nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa;
5. Atteggiamento collaborativo e disponibilità dell'alunno nei confronti delle opportunità di recupero e di interventi individualizzati proposti dalla scuola, anche extracurricolari;
6. Fiducia in un successivo miglioramento (anche autonomo) dei livelli di apprendimento parzialmente acquisiti o non acquisiti in una o più discipline nel percorso scolastico.

AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, dispone l'ammissione degli studenti all'esame di Stato, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). I requisiti per essere ammessi sono i seguenti:

1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998, ossia l'esclusione dallo scrutinio finale;
3. aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi (il cui voto non influisce sul voto finale a conclusione dell'esame).

Ammissione con insufficienze

In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10), il consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, può anche deliberare a maggioranza di non ammettere l'alunno all'esame di Stato, pur in presenza dei tre sopra riportati requisiti.

La non ammissione all'esame deve avvenire con adeguata motivazione e nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti.

Insegnamento religione ed ora alternativa

Si evidenzia che, se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative, per i soli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, diviene un giudizio motivato riportato nel verbale.

Voto in decimi

Per i soli alunni ammessi all'esame di Stato, in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Il voto di ammissione va espresso sulla base del percorso scolastico triennale effettuato da ciascuno allievo, nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF.

Il voto di ammissione può essere inferiore a 6/10, qualora l'alunno sia stato ammesso anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.

Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame.